



**CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**CODICE ENTE 10993**

**N. 35 DATA: 24/11/2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- ANNO 2026.**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di novembre, convocato alle ore 17:00, si è riunito nella sala delle adunanze in sessione straordinaria, di prima convocazione, il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l'oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione al Sig. Prefetto.

1	BARLETTA DANIELE DAVIDE	S	10	SERRA ROSANNA	S
2	MADE' PIERA	S	11	MICALIZZI DOMENICO	S
3	FERRARIO SIMONE	S	12	MACRI' GIUSEPPE	S
4	DI BELLA NICOLA ALESSANDRO	S	13	BONESI MARA	S
5	GIAMMELLA FRANCESCO	S	14	DE ANGELIS GIOVANNI	S
6	FARAVELLI LUCA	S	15	CAFIERI ACHILLE ALESSANDRO	S
7	BARLETTA LIDIA	S	16	MILANI ALBERTO CARLO	S
8	MERONI MATTEO	S	17	MILANI STEFANO	S
9	ELIA LEONARDO	S			

Totale presenti: 17

Totale assenti: 0

TRAVAGLIATI SIMONA MARIA	S	PIROLA ALBERTO	S
DAGA IVAN	G	BONIARDI FABIO MASSIMO	S
ABATE PRIMAVERA	S		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maranta Colacicco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 24/11/2025 AVENTE AD OGGETTO:  
"APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- ANNO 2026".**

---

Il Presidente introduce il settimo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Approvazione aliquota Imposta Municipale Propria – IMU – anno 2026" e cede la parola all'assessore Pirola che illustra la proposta di deliberazione.

Successivamente il Presidente cede la parola al Consigliere Faravelli, Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare "Finanze-Lavoro-Personale" che offre lettura del verbale della seduta del 18 novembre 2025, agli atti d'ufficio.

Seguono degli interventi che vengono riportati integralmente all'interno del resoconto, successivamente oggetto di approvazione da parte dell'Organo Consiliare.

Alle ore 18.31 entra in aula il Consigliere Bonesi, comportando il numero complessivo di presenze dei componenti del Consiglio a n. 17.

Terminati gli interventi, seguono le dichiarazioni di voto dei Capigruppo Consiliari.

Quindi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati

- la Deliberazione n. 39 dell'11 dicembre 2024 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 10 marzo 2025, ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027", con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025/2027 e le successive Deliberazioni di G.C. n. 44 del 30 giugno 2025 e n. 50 del 10 luglio 2025 di modifiche ed integrazioni al P.I.A.O. 2025/2027;
- la Deliberazione n. 116 del 23 dicembre 2024 di Giunta Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) per il periodo 2025-2027";
- Vista la proposta N. 35 del 11/11/2025 del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- ANNO 2026", sottoscritta dal direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione Dott. Roberto Cantaluppi, che viene allegata alla seguente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espresse;

Visti

- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, It e Comunicazione e dal Responsabile del Settore Servizio Economico Finanziario, ai sensi dei vigenti artt. 49,

comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tutti formalmente acquisiti agli atti;

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con n. 12 voti favorevoli (Barletta D., Meroni, Barletta L., Elia, Madè, Ferrario, Faravelli, Di Bella, Giammella, Micalizzi, Serra, Milani S.) e n. 5 voti contrari (Bonesi, De Angelis, Cafieri, Macrì, Milani A.) espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

Per tutte le ragioni espresse nella premessa della proposta n. 35 del 11/11/2025, qui richiamate e da intendersi trascritte;

1. Di approvare la proposta N. 35 del 11/11/2025 del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- ANNO 2026 sottoscritta dal direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione Roberto Cantaluppi, che viene allegata alla seguente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026, come segue, e riportate nel "prospetto delle aliquote IMU", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 della proposta n. 35 dell'11/11/2025), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale":

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,44%
Immobili classificati nella categoria catastale D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli	0,1%
Immobili classificati nella categoria catastale A/10	1,06%
Immobili classificati nella categoria catastale D ( esclusa la categoria D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,9%
Unità immobiliari concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (esclusa la pertinenza)	0,58%
Immobili classificati nella categoria catastale C/1	0,7%
Altri fabbricati non espressamente indicati nei punti precedenti	0,86%

3. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli (Barletta D., Meroni, Barletta L., Elia, Madè, Ferrario, Faravelli, Di Bella, Giammella, Micalizzi, Serra, Milani S.) e n. 5 voti contrari (Bonesi, De Angelis, Cafieri, Macri, Milani A.) espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti

## DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stando l'urgenza nel provvedere.

**Dello svolgimento della seduta verrà depositata agli atti della Segreteria Istituzionale la trascrizione completa, che successivamente verrà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.**

Allegati:

- a) Proposta N. 35 del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000

**DELIBERAZIONE C.C. N. 35 DEL 24/11/2025**

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
AVV. ROSANNA SERRA

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA MARANTA COLACICCO

---

X La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134, comma 4, Testo Unico D.L.gs. n.267/00

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA MARANTA COLACICCO

**Data** 24/11/2025

---



**CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

PROPOSTA N. 35 DEL 11/11/2025 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI,  
ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- ANNO 2026

Richiamate:

- la Deliberazione n. 39 dell'11 dicembre 2024 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 10 marzo 2025, ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027", con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025/2027;
- la Deliberazione n. 116 del 23 dicembre 2024 di Giunta Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) per il periodo 2025-2027";

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Preso atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

*Documento informatico sottoscritto digitalmente da Roberto Cantaluppi ai sensi degli artt. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.*



## **CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, che prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto, altresì, il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, che prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile :

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in



## CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

-il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a



## CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

Richiamato l'art. 1, comma 756 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023 e, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

*Documento informatico sottoscritto digitalmente da Roberto Cantaluppi ai sensi degli artt. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.*



**CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2024 che integra e modifica l'allegato "A" del DM del 07 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023 e s.m.i., la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Rilevato che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Viste le simulazioni di gettito predisposto dall'ufficio tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale e considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento e come riportato nel prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende inalterata anche per il 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario IMU;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue e riportato nel "prospetto delle aliquote IMU", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1):

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota 2026</b>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,44%
immobili classificati nella categoria catastale D/10 "immobili produttivi e strumentali"	0,1%



**CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

agricoli	
immobili classificati nella categoria catastale A/10	1,06%
immobili classificati nella categoria catastale D ( esclusa la categoria D/10)	1,06%
terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,9%
unità immobiliari concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (esclusa la pertinenza)	0,58%
immobili classificati nella categoria catastale C/1	0,7%
Altri fabbricati non espressamente indicati nei punti precedenti	0,86%

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 27/05/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20/11/2024 con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 14/11/2022 avente oggetto "Determinazione dei valori medi delle aree edificabili ai soli fini degli accertamenti sull'imposta municipale propria (IMU)";

Visto il Decreto Legislativo n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, come segue, e riportate nel "prospetto delle aliquote IMU", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale":

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota 2026</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,44%
Immobili classificati nella categoria catastale D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli	0,1%
Immobili classificati nella categoria catastale A/10	1,06%
Immobili classificati nella categoria catastale D ( esclusa la categoria D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%

*Documento informatico sottoscritto digitalmente da Roberto Cantaluppi ai sensi degli artt. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.*



**CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Aree fabbricabili	0,9%
Unità immobiliari concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (esclusa la pertinenza)	0,58%
Immobili classificati nella categoria catastale C/1	0,7%
Altri fabbricati non espressamente indicati nei punti precedenti	0,86%

2. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

4. gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi per le rispettive competenze dal Responsabile del Settore proponente e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

5. Propone inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. D.L gs n. 267 del 18.8.2000.

Allegato: "Allegato Prospetto aliquote IMU anno 2026"

Documento istruttorio del 17/11/2025

e firmato da Roberto Cantaluppi

# Prospetto aliquote IMU - Comune di GARBAGNATE MILANESE

ID Prospetto 12461 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,44%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		0,76%
Aree fabbricabili		0,9%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10 Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe	0,7%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,58%

## **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

Nessuna esenzione presente.

## **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 12/11/2025 alle 08:49:08**